

# RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA EUROPEA SUI DIRITTI D'AUTORE

Il legislatore nazionale, con il D.Lgs. n. 22/2014 (D.Lgs. 21/02/2014, n. 22, G.U. 11/03/2014), ha dato attuazione alla direttiva 2011/77/UE, con cui sono stati riformulati alcuni aspetti legati alla durata dei diritti connessi al diritto d'autore.

## Premesse

La storia del diritto d'autore è costellata di interventi volti a dare una disciplina, in costante evoluzione, della durata dei diritti. Basti pensare che nel 1998, con una approvazione unanime da parte del Congresso degli Stati Uniti, venne adottato il *Copyright Term Extension Act*, per aumentare di 20 anni i termini di protezione per le opere intellettuali successive al 1923, assecondando così le pressioni della *Disney Company*, che temeva di poter perdere i diritti patrimoniali esclusivi sull'immagine di Topolino e degli altri personaggi realizzati dai disegnatori degli *Studios*. Il testo normativo americano fu così ironicamente battezzato «*Mickey Mouse Protection Act*».

Lo spirito della direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011, che ha modificato la direttiva 2006/116/CE, è in larga parte il medesimo del testo americano, anche se la fonte europea si occupa principalmente non tanto della durata della protezione dei diritti d'autore, quanto della protezione dei cosiddetti «diritti connessi», riconosciuti dalla legge agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi, che da tempo chiedevano l'accoglimento delle loro richieste. In particolare, nella direttiva si legge che «gli artisti, interpreti o esecutori, iniziano in genere la loro carriera in giovane età e l'attuale durata della protezione di cinquanta anni, applicabile alle fissazioni delle esecuzioni, è spesso insufficiente a proteggere le loro esecuzioni per tutto l'arco della loro vita». Pertanto, secondo la direttiva, alcuni artisti si troverebbero a «far fronte a un calo di reddito nei loro ultimi anni di vita». Motivo – questo - ritenuto fondamentale per un nuovo intervento da parte del Legislatore europeo.

## La durata dei diritti sui fonogrammi

L'art. 75 l.d.a. viene modificato per allungare la durata dei diritti a partire dalla prima pubblicazione o comunicazione al pubblico della «fissazione» dell'esecuzione. Infatti, la durata dei diritti sui fonogrammi (sia a favore del produttore che dell'artista) rimane pari a 50 anni dal momento della «fissazione» dell'esecuzione su fonogramma. Tuttavia, se durante tale periodo il fonogramma viene «lecitamente pubblicato», i diritti scadono 70 anni dopo la data della «prima pubblicazione lecita». Nel caso di «comunicazione al pubblico», il termine è sempre di 70 anni a decorrere dalla data della «prima comunicazione» effettuata «al pubblico».

Pertanto, con la riforma, nel recepire le modifiche apportate alla direttiva 2006/116/CE ad opera della più recente direttiva del 2011, il termine originariamente previsto di 50 anni dal previgente testo dell'art. 75 l.d.a., viene confermato solo nel caso di semplice «fissazione» su fonogramma, nell'ipotesi in cui a tale «fissazione» non segua attività di pubblicazione o di comunicazione al pubblico.

## Nuovi compensi per gli artisti

La direttiva 2011/77/UE ha come obiettivo, tra le altre cose, quello di tutelare gli artisti interpreti o esecutori che trasferiscano i loro diritti esclusivi dietro corresponsione di un pagamento unico (la cosiddetta «remunerazione non ricorrente»). Il d. lgs. n. 22/2014, nel dare attuazione alla fonte europea, dispone un nuovo regime di compensi a favore dell'artista che abbia ceduto i propri diritti a fronte di una «remunerazione non ricorrente». In tal caso, in linea con quanto disposto dalla direttiva, viene disposto il diritto ad una remunerazione annua supplementare da parte del produttore per ogni anno completo immediatamente successivo al cinquantesimo anno dalla pubblicazione o, in mancanza, dalla comunicazione al pubblico. E' disposto, quindi, l'obbligo per i produttori di accantonare il 20% dei ricavi percepiti nel corso dell'anno precedente a quello in cui il compenso dev'essere versato. Tale somma dovrà essere devoluta attraverso le società di gestione collettiva.

## L'introduzione della clausola «use it or lose it»

La direttiva prevede che le fonti nazionali permettano agli artisti di giovare della clausola «use it or lose it», in base alla quale, qualora il produttore a cui sono stati ceduti i diritti non intenda ripubblicare l'esecuzione nel periodo di estensione, l'artista possa riottenere i diritti,

“passando” ad altro produttore (a tal fine, viene inserito il paragrafo 2-*bis* all’interno dell’art. 3 della direttiva 2006/116/CE). Ebbene, il nuovo art. 84 *ter* l.d.a., introdotto dalla novella, dispone che «se, decorsi cinquanta anni dalla prima pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, decorsi cinquanta anni dalla sua prima lecita comunicazione al pubblico, il produttore del fonogramma non mette in vendita un numero sufficiente di copie del fonogramma o non lo mette a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascun membro del pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento da esso scelti, l’artista, interprete o esecutore, può recedere dal contratto con cui l’artista ha trasferito o ceduto i suoi diritti di fissazione dell’esecuzione al produttore di fonogrammi». Si dispone un diritto fondamentale a favore dell’artista, dato che una eventuale rinuncia da parte dello stesso a tale diritto «non produce effetti».

#### **La durata dei diritti degli artisti interpreti o esecutori**

Viene riformulato integralmente l’art. 85 l.d.a., che disciplina la durata dei diritti degli artisti interpreti o esecutori, estendendo da 50 a 70 anni la durata dei diritti connessi sulle interpretazioni pubblicate o comunicate al pubblico.

La norma aveva già subito rilevanti modifiche nel 1994, quando era stato cancellato il principio del semplice «diritto al compenso», per dar luogo all’attribuzione di diritti esclusivi a favore degli artisti, grazie al d. lgs. 16 novembre 1994, n. 685 (attuativo della direttiva 92/100/CEE). I diritti tutelati dalla norma sono quelli indicati dall’art. 80 l.d.a., che elenca una serie di facoltà attribuite in via esclusiva all’artista (tra cui la fissazione delle prestazioni artistiche, la riproduzione diretta o indiretta, la messa a disposizione del pubblico delle prestazioni, la distribuzione delle fissazioni). In via generale, la recente novella conferma che i diritti degli artisti interpreti o esecutori hanno una durata di cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Il nuovo testo della norma conferma, inoltre, che «se una fissazione dell’esecuzione, rappresentazione o recitazione, con un mezzo diverso dal fonogramma, è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico». Inoltre, con una nuova disposizione, si prevede che «se una fissazione dell’esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico

durante detto periodo, i diritti durano settanta anni dalla data della prima pubblicazione o, se anteriore, da quella della prima comunicazione al pubblico».

#### **Normativa**

Direttiva 2006/116/CE

Direttiva 2011/77/UE

Legge 22 aprile 1941, n. 633 (artt. 73 e ss.)

D. lgs. 21 febbraio 2014, n. 22